

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 luglio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche di regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)» ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 2/R.

Regolamento regionale recante «Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753» ..... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2005, n. 4.

Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della provincia autonoma di Trento. .... Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2005, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. .... Pag. 9

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 11 aprile 2005, n. 1.

Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. .... Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 4.

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. .... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 5.

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2005, n. 6.

Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio. .... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2005, n. 7.

**Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro . . . . .** Pag. 22

**REGIONE SICILIA**

DECRETO PRESIDENZIALE 14 gennaio 2005, n. 1.

**Regolamento per il funzionamento dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici** Pag. 24

LEGGE 4 marzo 2005, n. 2.

**Norme per la promozione della fondazione Ignazio Buttitta.**  
Pag. 26

LEGGE 9 marzo 2005, n. 3.

**Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico . . . . .** Pag. 27

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche di regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2005)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interne piemontese);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13-14642 del 31 gennaio 2005

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Al comma 3, dell'art. 10, del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: «comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Dopo il comma 4, dell'art. 19, del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

«4-bis. Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi di proprietà dello Stato, è determinato, dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio.

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R*

1. Al comma 1, dell'art. 21, del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: «comma 9», sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».

2. Al comma 2, dell'art. 21, del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: «comma 9», sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».

3. Al comma 6, dell'art. 21, del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: «i 150 giorni successivi all'entrata in vigore della presente disciplina», sono sostituite dalle seguenti: «il 1° giugno 2005».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 31 gennaio 2005

GHIGO

05R0193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante «Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 21 febbraio 2005)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Visti i decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422, e 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come modificata e integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 28-14744 del 14 febbraio 2005;

E M A N A

il seguente regolamento:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio della Regione Piemonte, in attuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione dai decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422, e 31 marzo 1998, n. 112, recepite con legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e dall'accordo di programma sottoscritto in data 20 dicembre 1999 tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Regione Piemonte in relazione al trasporto ferroviario in concessione al Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.a. e Ferrovie Nord Milano Esercizio (F.N.M.E.) S.p.a.

##### Art. 2.

*Ambito di applicazione e struttura competente*

1. Ai sensi del presente regolamento sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, le costruzioni di manufatti che non rispettano le distanze minime di cui agli articoli 49, 52, 53, 54, 56, 57 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

### TITOLO II

#### PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

##### Art. 3.

*Attivazione procedura ed istanza*

1. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio di provvedimenti urbanistico-edilizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, devono richiedere il parere al comune sul cui territorio insiste l'intervento e contestualmente presentare domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali, indirizzata alla Regione Piemonte - Direzione trasporti settore viabilità ed impianti fissi, per il tramite della società concessionaria della ferrovia in questione.

2. L'istanza indirizzata alla Regione Piemonte deve essere presentata in quadruplica copia, di cui una conforme a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo, e deve contenere:

a) le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) devono essere indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo che è legittimato a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

b) la dichiarazione di possesso di titolo idoneo ad eseguire l'intervento oggetto di richiesta;

c) le generalità del progettista con indicazione dell'ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;

d) l'ubicazione e gli estremi catastali dell'intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l'intervento, nonché l'elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;

e) il recapito telefonico e l'indirizzo del richiedente e/o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

3. La domanda e gli atti allegati hanno valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato negli stessi.

4. La Regione Piemonte, ricevuta l'istanza da parte del concessionario, da comunicazione di avvio del procedimento al richiedente.

#### Art. 4.

##### *Documentazione tecnico-amministrativa*

1. L'istanza di cui all'art. 3, deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) dichiarazione del richiedente in triplice copia controfirmata dal progettista, attestante:

1) la progettazione delle opere e la loro realizzazione eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e/o disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;

2) la consapevolezza che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria istituita dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, e l'impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal medesimo decreto;

3) la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e/o indiretta da inquinamento acustico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e/o persone riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti ferroviari;

4) la consapevolezza che l'autorizzazione richiesta, di cui all'art. 2, riguarda esclusivamente le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione planimetrica delle viste;

d) estratto di mappa catastale con l'indicazione dell'intervento;

e) estratto del P.R.G.C. e relative norme di attuazione, con indicazione dell'intervento, nonché parere tecnico comunale sull'intervento in oggetto;

f) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;

g) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote; dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse del più vicino binario e dal bordo dello sterro o del rilevato;

h) planimetria sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata) ed i percorsi utilizzabili dai mezzi di soccorso e da eventuali autogrù utilizzate per la rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

i) studio sulle emissioni sonore, di polveri e vibrazioni indotte in funzione della velocità di percorrenza attuale e prevista, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti;

l) studio dell'equilibrio delle scarpate nel caso l'intervento in oggetto ne pregiudichi la stabilità;

m) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie.

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, eccetto quanto individuato alla lettera a), deve essere presentata in quattro copie firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista.

#### Art. 5.

##### *Parere del concessionario*

1. La Società concessionaria della ferrovia, esaminata la domanda, esprime, come prescritto dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, il proprio parere con riferimento alla sicurezza e regolarità di esercizio ferroviario, e lo invia, assieme alle copie degli elaborati tecnico-amministrativi dell'istanza e delle dichiarazioni, alla struttura regionale competente.

2. Il parere è corredato dallo stralcio planimetrico quotato della zona interessata dall'intervento, comprensiva di tutti gli impianti ferroviari esistenti, e, per i tratti di linea a semplice binario, deve individuare la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

3. La Società concessionaria della ferrovia deve dichiarare che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l'eventuale raddoppio o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

#### Art. 6.

##### *Nulla osta ai fini della sicurezza, parere del comune e rilascio autorizzazione*

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della struttura regionale competente, è subordinato al nulla osta, ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto, rilasciato dagli uffici USTIF (Ufficio speciale trasporti ad impianti fissi) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio, su richiesta della Regione, ed al parere del comune o dei comuni sul cui territorio insiste l'intervento.

2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in centotanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente.

3. Due copie della documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sono restituite alla società concessionaria, unitamente al provvedimento autorizzativo.

4. Copia del provvedimento autorizzativo è trasmessa al comune interessato dall'intervento.

5. È a carico della società concessionaria la trasmissione degli atti al richiedente.

## Art. 7.

*Documentazione integrativa*

1. Nel caso di documentazione incompleta o giudicata insufficiente dalla struttura regionale competente, l'iter istruttorio della pratica è sospeso con possibilità di richiedere integrazioni tramite la società concessionaria.

## Art. 8.

*Conferenza di servizi*

1. Qualora sia necessario acquisire, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, il responsabile della struttura regionale competente, può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

## Art. 9.

*Sopralluogo di visita*

1. Nel corso dell'istruttoria, è facoltà dei funzionari della struttura regionale competente, procedere alla visita di sopralluogo per l'accertamento della consistenza dei luoghi.

2. Durante la visita è richiesta la presenza della proprietà o di un suo rappresentante.

3. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale.

## Art. 10.

*Sanzioni amministrative*

1. I trasgressori delle norme sulle distanze legali sono soggetti alle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

### TITOLO III NORME TECNICHE

## Art. 11.

*Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Il rilascio di autorizzazione in deroga è subordinata ai seguenti criteri generali:

- a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;
- b) conservazione della ferrovia;
- c) possibilità di ampliamento della ferrovia (raddoppio binari, binari di scambio, di incrocio e di precedenza ecc.) da valutare anche in vista di future esigenze di esercizio;
- d) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;
- e) possibilità di apportare, migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
- f) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti dell'infrastruttura ferroviaria.

## Art. 12.

*Autorizzazione per costruzioni in deroga all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980*

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la realizzazione di nuove costruzioni o ricostruzioni di manufatti esistenti, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) presenza, su uno dei due lati della ferrovia, di una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso (Vigili del fuoco, ambulanze) e delle macchine operatrici per l'eventuale spostamento o rimozione del materiale rotabile eventualmente sviato; la distanza minima dei nuovi manufatti deve essere la misura maggiore tra:

1) 14 m a partire dal ciglio esterno della strada;

2) quanto previsto dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495);

3) quanto previsto dal P.R.G.C., mentre sull'altro lato della ferrovia la distanza minima non deve scendere al di sotto di 20 m misurati a partire dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato ferroviario;

b) nel caso in cui non esista una strada in fregio alla sede ferroviaria, si deve garantire l'accessibilità dei mezzi di soccorso e delle macchine operatrici alla sede ferroviaria, lasciando, da entrambi i lati della ferrovia, una fascia di terreno libera da manufatti, avente larghezza non inferiore a 25 m (in proiezione orizzontale, misurati dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati) e lunghezza non inferiore alla larghezza, raggiungibile agevolmente dalla normale viabilità;

c) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

d) le distanze ridotte non devono costituire ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque né provocare alterazioni della falda che determinino interferenze con la stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d'arte;

e) le costruzioni ed i manufatti non devono essere tali da compromettere la stabilità della sede ferroviaria e delle opere annesse, rimanendo da esse indipendenti dal punto di vista statico e funzionale. Si devono prevedere accorgimenti per impedire eventuali effetti indotti. Le opere della sede ferroviaria devono poter essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e limitazioni di sorta;

f) nei tratti di linea a mezza costa, deve essere garantita la stabilità globale delle scarpate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per l'ampliamento di manufatti esistenti è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi gli ampliamenti e tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

b) l'ampliamento deve mantenere inalterata la minima distanza del manufatto rispetto alla più vicina rotaia;

c) l'ampliamento non deve ridurre la possibilità di accesso al sedime ferroviario,

3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la ristrutturazione di manufatti esistenti è subordinata al mantenimento dello stato di fatto e non deve determinare nuove servitù nei confronti della ferrovia.

4. Nel caso in cui nel tratto in esame la ferrovia sia costituita da un unico binario, le misure indicate in precedenza devono riferirsi all'infrastruttura comprensiva del potenziamento, come risulta dallo stralcio planimetrico che la società concessionaria deve allegare al proprio parere.

5. In vicinanza dei passaggi a livello la società concessionaria, nell'esprimere il proprio parere, deve tener conto della possibilità di soppressione dei suddetti passaggi a livello o attraverso il raggruppamento di più passaggi a livello o attraverso la realizzazione di opere sostitutive.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 13.

*Atti e provvedimenti successivi all'autorizzazione*

1. In presenza di danni e pregiudizi alla sede ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori di costruzione per i quali sia stata autorizzata la deroga delle distanze legali, il provvedimento autorizzativo può essere revocato, anche su richiesta della società concessionaria, con provvedimento della struttura regionale competente.

2. La società concessionaria può richiedere al proprietario e/o aventi causa, anche su invito della Regione Piemonte, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovessero entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

3. In caso di opere o lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione rilasciata, la struttura regionale competente, può disporre la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

4. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario ha l'onere della vigilanza alla sede ferroviaria ed agli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura del concessionario ed a spese del proprietario dell'edificio o manufatto e/o aventi causa.

5. Il richiedente, anche tramite il direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, l'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 febbraio 2005

GHIGO

05R0254

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2005, n. 4.

**Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della provincia autonoma di Trento.**

(Pubblicata nel num. *straord.* al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 17 marzo 2005*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La provincia riconosce la cooperazione all'autosviluppo sostenibile quale attività di pace e solidarietà tra i popoli, quale contributo alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e quale strumento per la realizzazione di uno sviluppo sociale equo e sostenibile su scala locale in tutto il mondo.

2. Per assicurare e qualificare la partecipazione del Trentino alle attività di promozione e sostegno dell'autosviluppo sostenibile e della cooperazione decentrata fra comunità territoriali svolte in nome della solidarietà internazionale, la provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell'art. 117, nono comma, della Costituzione, attua, promuove e sostiene, in piena applicazione del principio di sussidiarietà, iniziative che prevedano anche il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nella provincia.

3. Per conseguire le finalità di solidarietà internazionale di questa legge, la provincia utilizza proprie risorse umane e finanziarie.

4. Per le attività e gli interventi delle strutture della protezione civile e del servizio antincendi continuano a trovare applicazione le specifiche disposizioni che li riguardano.

Art. 2.

*Attività di solidarietà internazionale della provincia*

1. Per i fini di cui all'art. 1, la provincia realizza le attività previste dalla legislazione vigente, formula proposte ai competenti organi dello Stato, dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali e, anche attraverso apposite convenzioni, ne assicura l'esecuzione.

2. Per i fini di cui all'art. 1 la provincia inoltre:

a) sostiene l'attività dei soggetti pubblici e privati di cui all'art. 3, che realizzano azioni di cooperazione solidale; per tale scopo la provincia può fornire assistenza tecnica, locali, attrezzature e servizi logistici e favorire il contributo delle professionalità specifiche possedute dai dipendenti propri e degli enti funzionali alla progettazione, attuazione e valutazione di singole iniziative di solidarietà internazionale, attraverso il riconoscimento di un'aspettativa senza assegni, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; per il personale sanitario la predetta aspettativa può essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il riconoscimento del periodo prestato a fini sia giuridici sia economici; la contrattazione collettiva non può prevedere condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto da questa lettera;

b) attua iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi dei funzionari delegati di cui all'art. 11 o della collaborazione di soggetti che svolgano attività attinenti alle finalità di questa legge;

c) promuove azioni di informazione ed educazione alla solidarietà internazionale;

d) fornisce assistenza tecnica ai soggetti operanti e assicura il sostegno ad iniziative specifiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, enti pubblici, scuole, centri di formazione e istituti di ricerca;

e) predispone programmi formativi che prevedano anche la concessione di borse di studio per giovani di paesi beneficiari di iniziative di solidarietà internazionale, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge;

f) cura il coordinamento e l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative di solidarietà internazionale avanzate dai propri enti funzionali ed economici, dagli enti locali e dalle rispettive forme associative e dai soggetti privati operanti nel territorio provinciale, anche assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri un'adeguata informazione e consulenza tecnica ed amministrativa sulle iniziative promosse in attuazione della legislazione statale in materia di cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

*Soggetti della cooperazione internazionale di solidarietà*

1. Ai fini di questa legge, sono soggetti di cooperazione solidale internazionale all'autosviluppo sostenibile:

a) la provincia e i suoi enti funzionali ed economici, gli enti locali e le rispettive forme associative;

b) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le altre associazioni private senza scopo di lucro, purché abbiano svolto e svolgano attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale, in conformità con quanto previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge;

c) le università, le scuole, gli istituti di ricerca e formazione, con riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro.

2. Possono inoltre partecipare, purché in collaborazione con i soggetti individuati al comma 1, a programmi di cooperazione decentrata di cui all'art. 7 e con esclusivo riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro:

a) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche se privi del requisito dello svolgimento dell'attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale;

b) le imprese, ivi comprese le società, le cooperative e gli istituti di credito operanti nel territorio provinciale;

c) le organizzazioni sindacali e di categoria e gli enti bilaterali operanti nel territorio provinciale.

#### Art. 4.

##### *Criteri generali per l'individuazione delle iniziative provinciali di solidarietà internazionale*

1. Le iniziative di solidarietà internazionale disciplinate da questa legge sono rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versino in situazioni di particolare disagio. La deliberazione prevista dall'art. 12 tiene conto, in particolare, degli indici di sviluppo umano espressi dal programma delle nazioni unite per lo sviluppo (UNDP) e dalle altre organizzazioni internazionali e regionali.

2. Le iniziative sono, altresì, rivolte a quelle popolazioni che attraversino condizioni sociali ed economiche di eccezionale bisogno dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità, o ad altre emergenze pubbliche, fatta salva la valutazione dei presupposti di sicurezza che consentano la realizzazione dell'iniziativa.

3. Le iniziative di solidarietà internazionale attuate, promosse o sostenute dalla provincia hanno come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali; esse valorizzano, inoltre, la collaborazione fra i soggetti della cooperazione di cui all'art. 3, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia e il carattere integrato dell'azione solidale.

4. La provincia riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da attuare e sostenere nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5.

5. L'obiettivo e le modalità di esecuzione delle iniziative di solidarietà internazionale escludono ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione non ostacola la promozione di iniziative di solidarietà che prevedano vantaggi specifici a favore di gruppi che, in una data situazione locale, versino in condizioni di particolare disagio.

#### Capo II

##### TIPOLOGIE DI INTERVENTO

#### Art. 5.

##### *Tipologia delle azioni e degli interventi di solidarietà internazionale*

1. Nel rispetto delle finalità di questa legge e dei criteri previsti dall'art. 4, la provincia attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, la seguente tipologia di interventi:

- a) progetti di cooperazione solidale;
- b) programmi di cooperazione decentrata;
- c) interventi di emergenza;
- d) attività di educazione, di formazione e di studio;
- e) ogni altra azione solidale finalizzata al perseguimento delle finalità di questa legge.

#### Art. 6.

##### *Progetti di cooperazione solidale*

1. Costituiscono progetti di cooperazione solidale le iniziative che richiedono un intervento puntuale definito nel tempo e nelle risorse impiegate e che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) essere volte a sostenere azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie;

b) assicurare, anche attraverso attività di ricerca e documentazione, la conoscenza da parte degli operatori della realtà culturale, storica, religiosa, politica, sociale ed economica del contesto in cui vanno ad operare;

c) attenersi a criteri di efficacia, sostenibilità, ed ecosostenibilità degli interventi messi in atto;

d) suscitare la partecipazione attiva delle popolazioni ricorrendo prioritariamente a professionalità locali, nonché a beni ed attrezzature reperibili nei paesi destinatari dell'intervento.

#### Art. 7.

##### *Programmi di cooperazione decentrata*

1. Costituiscono programmi di cooperazione decentrata le iniziative che richiedono un intervento complesso diffusamente radicato sui territori di origine e di destinazione, protratto nel tempo, con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti.

2. I programmi di cui al comma 1 hanno le caratteristiche previste dall'art. 6.

3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, la provincia assieme ai soggetti di cui all'art. 3 attua, promuove e sostiene, in particolare:

a) azioni di cooperazione decentrata o, comunque, iniziative di partenariato territoriale che creino una rete di relazioni tra le comunità destinatarie dell'intervento e la comunità trentina;

b) azioni in favore delle istituzioni pubbliche locali dei paesi beneficiari, anche attraverso la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatali, con l'obiettivo di contribuire alle capacità amministrative locali e di garantire la conformità dell'attuazione dei programmi al rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione;

c) azioni a favore del sistema educativo locale quale fattore preferenziale;

d) la costituzione di strumenti di raccordo, denominati tavoli-paese, formati dai soggetti previsti dall'art. 3 e, ove necessario, da esperti, per aggregare le conoscenze e favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica.

#### Art. 8.

##### *Interventi di emergenza*

1. Costituiscono interventi di emergenza le iniziative proprie o l'adesione ad iniziative, promosse in ambito nazionale e internazionale, volte a fronteggiare eventi eccezionali, che minacciano le popolazioni di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC List of Aid Recipients), predisposta periodicamente dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

2. Per i fini di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi contributi ad enti, associazioni ed organismi senza fini di lucro operanti in provincia di Trento.

3. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste con le modalità di cui all'art. 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

4. Qualora lo ritenga opportuno la provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza e competenza.

#### Art. 9.

##### *Attività di educazione, di formazione e di studio*

1. Costituiscono attività di educazione, tutte le attività volte a sensibilizzare la popolazione trentina sulle tematiche attinenti a questa legge, compresi interventi in ambito scolastico, svolte anche in collaborazione con università, centri di ricerca, scuole, istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private che siano dotate di provata competenza nelle specifiche materie, anche sulla base di apposite convenzioni.

2. Costituiscono attività di formazione le iniziative di preparazione degli operatori che agiscono nell'ambito delle finalità di questa legge, svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, di comprovata esperienza, anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni.

3. Costituiscono attività di studio le iniziative svolte anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, volte alla realizzazione di studi e piani di fattibilità attinenti alle finalità di questa legge, anche sulla base di apposite convenzioni.

#### Art. 10.

##### *Procedure contrattuali*

1. Nel caso in cui la provincia attui direttamente proprie iniziative ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), ovvero dell'art. 8, comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per l'attività contrattuale, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente legislazione, al fine di consentire il rispetto della normativa del luogo di intervento e di riconoscere congrui margini di flessibilità operativa in relazione alla specialità del contesto ambientale in cui le iniziative vengono realizzate.

2. Per le finalità previste dal comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per la realizzazione di iniziative che comportino la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, edifici, attrezzature e servizi, anche in deroga alla vigente legislazione.

#### Art. 11.

##### *Funzionario delegato*

1. Per il pagamento delle spese derivanti dall'effettuazione degli interventi previsti dall'art. 5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale n. 7 del 1979. Per i pagamenti da effettuare nei Paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall'art. 62 della legge provinciale n. 7 del 1979 e dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 65 della legge provinciale n. 7 del 1979, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accessi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalità in uso nei paesi interessati. I funzionari delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o legato con contratto d'opera ai sensi di quest'articolo. La rendicontazione delle spese può essere effettuata anche in valuta in relazione alle modalità con le quali sono rese disponibili le aperture di credito. Per la rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a 2.600 euro, l'esborso può essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato nella quale sia indicato l'oggetto della spesa e il percettore delle somme.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, la giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di tre anni anche in eccedenza ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva nel numero massimo di tre unità di personale, nonchè a stipulare contratti di lavoro a progetto. La contrattazione collettiva può elevare i limiti temporali e numerici previsti da questo comma.

3. L'assunzione di personale a tempo determinato di cui al comma 2 è effettuata, anche in deroga alle ordinarie procedure selettive, sulla base delle capacità professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall'intervento da attuare nonchè dell'esperienza, delle motivazioni e dell'attitudine personale all'espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni, anche di disagio, che caratterizzano l'attività svolta nei paesi in via di sviluppo. Ulteriori criteri e modalità possono essere stabiliti con il regolamento di esecuzione.

#### Art. 12.

##### *Atti di indirizzo*

1. La giunta provinciale, nel rispetto di quanto disposto da questa legge, specifica con deliberazione le priorità per l'individuazione delle iniziative da attuare e da promuovere direttamente. Specifica, inoltre, con deliberazione i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, i criteri per la valutazione delle iniziative da essa sostenute su proposta dei soggetti di cui all'art. 3, nonchè i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

2. Prima della definitiva approvazione degli atti di indirizzo, la giunta provinciale procede ad una consultazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

3. La giunta provinciale specifica, con deliberazione, la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, previsti da questa legge, delle quote del bilancio provinciale destinate alle attività di solidarietà internazionale secondo quanto previsto dall'art. 18.

#### Art. 13.

##### *Comitato per le azioni di solidarietà internazionale e coordinamento degli interventi*

1. Al fine di favorire la realizzazione del sistema trentino della solidarietà internazionale e garantire, attraverso il metodo della concertazione, la messa a rete delle esperienze e degli impegni dei soggetti di cui all'art. 3, presso la giunta provinciale è istituito il comitato per le azioni di solidarietà internazionale.

2. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto:

- a) dall'assessore di riferimento, con funzioni di presidente;
- b) dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente nella materia di cui alla presente legge o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante del consorzio dei comuni trentini;
- d) da un rappresentante dell'Università degli studi di Trento e degli istituti del sistema trentino della ricerca designato d'intesa tra essi;
- e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- f) da un rappresentante espressione delle organizzazioni sindacali;
- g) da cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

3. Ad iniziativa di uno qualunque dei soggetti di cui all'art. 3, può essere richiesta, al servizio provinciale competente, la convocazione di una sessione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.

4. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina:

a) le modalità e il funzionamento del comitato previsto dal comma 1, che si riunisce almeno due volte all'anno, e i criteri per l'individuazione dei soggetti designanti e per la scelta di quelli da designare, nonchè le modalità di realizzazione della sessione di coordinamento prevista dal comma 3 e i criteri per l'individuazione dei soggetti partecipanti;

b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento delle azioni da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del comitato e alle sessioni di coordinamento, in relazione alle rispettive competenze, dei componenti della giunta provinciale, dei dirigenti generali dei dipartimenti o dei loro delegati, nonchè di altri soggetti esterni all'amministrazione.

5. Al fine di assicurare la funzione di coordinamento informativo attraverso un proficuo scambio di conoscenze nonchè di ottimizzare le risorse umane e finanziarie impiegate, presso il servizio provinciale competente è istituita la banca dati delle azioni di cooperazione solidale internazionale, nella quale sono inserite le informazioni e le esperienze dei soggetti in esse coinvolti.

#### Art. 14.

##### *Valutazione degli interventi*

1. Le caratteristiche indicate dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono elementi prioritari di valutazione degli interventi finanziati ai sensi di questa legge.

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 15.

*Regolamento di esecuzione*

1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, dopo aver sentito la competente commissione permanente del consiglio provinciale.

## Art. 16.

*Informazione al consiglio provinciale*

1. Annualmente la giunta provinciale trasmette al consiglio una relazione sull'applicazione di questa legge.

2. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti ed i programmi svolti, con le relative spese sostenute.

## Art. 17.

*Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 15 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo);

b) gli articoli da 1 a 6 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14;

c) l'art. 26 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

d) la lettera r) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

e) la lettera h) del comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

2. Alle iniziative della provincia già avviate alla data prevista dal comma 1 e alle domande già presentate alla medesima data continua ad applicarsi la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10.

## Art. 18.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per contribuire a realizzare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli, la provincia destina annualmente alle attività di solidarietà internazionale una quota, non inferiore allo 0,25 per cento, delle entrate previste, al netto delle partite di giro, dell'avanzo e dei mutui passivi per il pareggio finanziario del bilancio, la cui entità è definita dalla legge di bilancio.

2. La provincia è autorizzata ad anticipare i fondi necessari alla realizzazione degli interventi realizzati avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), nonché degli interventi previsti dall'art. 8, comma 1.

3. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007 indicati nella tabella A, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

4. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 15 marzo 2005

DELLAI

(Omissis)

05R0431

## LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2005, n. 5.

**Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione**

(Pubblicata nel num. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 17 marzo 2005)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLE MATERNE

## Art. 1.

*Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)*

1. Il numero 7) del secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

«7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale; prima della stipula del contratto collettivo previsto dal numero 8), la giunta provinciale determina i limiti di spesa ammissibili a finanziamento per assicurare la predetta equivalenza relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti;».

2. Al comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale n. 13 del 1977, nel primo periodo, tra le parole: «sono determinati e in misura» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'art. 46,».

3. Alla lettera a) del secondo comma dell'art. 54 della legge provinciale n. 13 del 1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente con orario ridotto.».

*Capo II*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

## Art. 2.

*Modificazioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), in materia di graduatorie del personale docente nelle scuole a carattere statale.*

1. La rubrica del capo I della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale docente delle scuole a carattere statale».

2. Dopo l'art. 2-bis della legge provinciale n. 6 del 1989 è inserito il seguente:

«Art. 2-ter (Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale). — 1. La provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;

b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale;

c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;

d) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;

e) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando agli stessi precedenza assoluta nell'assunzione; sono altresì assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

3. L'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale formate ai sensi dell'art. 2-ter della legge provinciale n. 6 del 1989 decorre dalla data stabilita dal regolamento previsto dal comma 2 del predetto art. 2-ter. Fino a tale data, le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato sono formate sulla base della disciplina statale, escludendo nell'attribuzione del punteggio quello previsto per la prestazione del servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, anche maturato nel corso dell'anno scolastico 2003-2004.

#### Art. 3.

*Inserimento dell'art. 2-quater nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, in materia di supplenze del personale docente nelle scuole a carattere statale.*

1. Dopo l'art. 2-ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito, il seguente:

«Art. 2-quater (Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee). — 1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie di istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento, approvato sentita la competente commissione consiliare.

2. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento, il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura di cattedre o di posti di insegnamento disponibili può altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

3. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla giunta provinciale per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massimo annuale.».

#### Art. 4.

*Inserimento dell'art. 2-quinquies nella legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, in materia di mobilità del personale insegnante, e modificazione dell'art. 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.*

1. Dopo l'art. 2-quater della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

«Art. 2-quinquies (Mobilità del personale insegnante). 1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale si informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata in modo da garantire il regolare avvio dell'anno scolastico:

a) dai rispettivi contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all'interno del territorio provinciale;

b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell'intesa tra la provincia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

4. Con regolamento sono disciplinati i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali previste dagli articoli 2-ter e 2-quater, nel rispetto di quanto previsto nell'intesa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

5. L'utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell'art. 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è consentita previo nulla osta della provincia e previa intesa con lo Stato al fine dell'assunzione delle relative spese».

2. Il comma 7 dell'art. 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, è abrogato.

#### Art. 5.

*Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), in materia di concorsi dei dirigenti scolastici.*

1. Il comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è sostituito dai seguenti:

«6. A ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico. Il reclutamento dei dirigenti scolastici è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla giunta provinciale per la copertura di posti di dirigente scolastico relativi alle scuole del primo e del secondo ciclo. Al concorso sono ammessi i docenti laureati che abbiano maturato, dopo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o a carattere statale. La giunta provinciale con deliberazione definisce:

a) le modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli, i tempi di effettuazione del periodo di formazione che si articola in moduli formativi di duecento ore e in almeno ottanta ore di tirocinio e di esperienze presso enti e istituzioni;

b) il numero dei posti da mettere a concorso da calcolarsi tenendo conto tra l'altro dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso stesso utili per l'assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi;

c) i programmi di esame che integrano e adeguano quelli nazionali e che vertono, tra l'altro, sulla legislazione e sull'organizzazione scolastica locale, sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento nonché sulla conoscenza di una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia;

d) la durata della procedura concorsuale, la nomina della commissione esaminatrice da parte della giunta provinciale, i criteri per la composizione della commissione stessa i cui membri sono scelti tra esperti di amministrazioni e organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti scolastici, anche collocati a riposo, con un'anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore); il presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate.

6-bis. Per quanto non disposto dal comma 6, trova applicazione l'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché, in relazione alle funzioni e alla valutazione dei dirigenti scolastici, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Art. 6.

*Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 in materia di nucleo di controllo*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «presso la sovrintendenza scolastica «sono sostituite dalle seguenti: «presso il dipartimento competente in materia di istruzione»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del nucleo di controllo spetta un'indennità stabilita dalla giunta provinciale nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento), anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 40 (Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia) della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, per i dipendenti provinciali, e per i componenti esterni iscritti nel registro dei revisori contabili fino al doppio dei suddetti limiti.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

#### Art. 7.

*Disposizioni relative ai concorsi per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale*

1. La graduatoria del corso-concorso per dirigente scolastico prevista dall'art. 13 (Concorso per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale) della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, è utilizzata fino ad esaurimento per la copertura dei posti vacanti e disponibili, anche in deroga alla percentuale dei posti di dirigente scolastico stabilita dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2002.

#### Art. 8.

*Modificazione dell'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), in materia di incarichi a tempo determinato per i dirigenti scolastici.*

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel predetto limite le funzioni di dirigente possono essere inoltre conferite a non più di quattro dirigenti scolastici, che sono posti in aspettativa per la durata dell'incarico.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Art. 9.

*Soppressione dell'agenzia provinciale per l'istruzione e istituzione di un servizio provinciale*

1. A decorrere dalla data stabilita dal comma 2, è soppressa l'agenzia provinciale per l'istruzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6; nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), la struttura equiparata a servizio denominata «Agenzia provinciale per l'istruzione» è sostituita dalla struttura denominata «Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione».

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono disciplinate le funzioni del servizio di cui al comma 1, la data di soppressione dell'agenzia provinciale per l'istruzione e sono dettate le norme transitorie per la definizione degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa agenzia.

3. Gli atti adottati dal dirigente del servizio di cui al comma 1 in materia di personale, anche relativi alla ricostruzione della carriera, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi.

4. Con effetto dalla data di attivazione del servizio istituito con il regolamento previsto dal comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative relative all'agenzia provinciale per l'istruzione individuate dal medesimo regolamento.

#### Art. 10.

*Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), in materia di composizione del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria.*

1. All'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono eletti con le modalità e per la durata previste per l'elezione dei corrispondenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento e contestualmente all'elezione dei medesimi.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata in carica del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento. I membri possono essere riconfermati.».

2. Le modificazioni del comma 1 hanno efficacia con il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università in carica alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine la durata in carica del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, è prorogata fino alla data di elezione del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 11.

*Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), relativa al sistema della formazione professionale.*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del sistema della formazione professionale è compresa anche l'alta formazione professionale, volta allo sviluppo di figure professionali dotate di alta preparazione in grado di svolgere un'attività professionale con elevate competenze tecnico-scientifiche e livelli significativi di responsabilità e autonomia, da realizzarsi valorizzando la metodologia dell'alternanza tra ambito formativo e quello lavorativo. Possono accedere all'alta formazione professionale i giovani in possesso di titolo o qualifica professionale di durata quadriennale, o del titolo conseguito al termine dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado. I percorsi di alta formazione hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l'acquisizione di competenze di alta formazione secondo le modalità e i criteri definiti dalla giunta provinciale; la giunta medesima promuove il riconoscimento in ambito nazionale ed europeo, anche attraverso forme di certificazione di qualità, del diploma di cui a questo comma e dei crediti formativi acquisiti; promuove altresì il riconoscimento legale del titolo in ambito nazionale.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Art. 12.

*Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relative alla gestione delle attività di alta formazione e all'istituzione degli enti di formazione professionale.*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, le parole: «attraverso i centri provinciali di formazione professionale» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 è aggiunto il seguente periodo: «La provincia affida la gestione delle attività di alta formazione professionale di cui all'art. 3, comma 1-bis, agli istituti provinciali di formazione professionale, alle istituzioni scolastiche a carattere statale o ai soggetti di cui all'art. 11.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale n. 21 del 1987 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei limiti delle previsioni stabilite annualmente dalle leggi finanziaria e di bilancio, la provincia istituisce fino a tre istituti di formazione professionale per la gestione diretta delle attività di cui al comma 1. Gli istituti di formazione professionale sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Gli istituti hanno lo scopo di progettare e prestare l'offerta di formazione professionale prevista dal programma provinciale di attività per la formazione professionale e svolgono la propria attività secondo il principio di autonomia, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, nonché nell'ambito della programmazione e degli atti di indirizzo della giunta provinciale.

1-ter. Agli istituti di formazione professionale si applica quanto disposto da quest'articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), ad esclusione degli articoli 1, comma 6, e 1-bis, e di quanto disposto dai relativi regolamenti attuativi della medesima legge provinciale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

1-quater. Agli istituti di formazione professionale è preposto un dirigente con competenza nell'ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento). L'incarico e conferito dalla giunta provinciale per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

1-quinquies. Con regolamento sono disciplinati in ogni caso:

- a) le modalità e i tempi di attuazione di quest'articolo, in particolare per l'attivazione degli istituti;
- b) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della provincia del personale insegnante, tecnico e amministrativo;
- c) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;
- d) le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di verifica e di controllo da parte della provincia sull'attività degli istituti;
- e) i tempi e le modalità della soppressione dell'ufficio provinciale denominato "centri di formazione professionale a gestione diretta".».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge è emanato il regolamento previsto dall'art. 10, comma 1-quinquies, della legge provinciale n. 21 del 1987.

5. Fino alla data di attivazione degli istituti di formazione professionale previsti dall'art. 10 della legge provinciale n. 21 del 1987, come modificato da quest'articolo, i centri provinciali di formazione professionale operanti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare secondo la normativa in vigore alla medesima data.

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

#### Art. 13.

*Inserimento dell'art. 25-bis nella legge provinciale 3 settembre 1987 n. 21, relativo all'affidamento di un incarico dirigenziale*

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Disposizione organizzativa). — 1. Per lo sviluppo delle attività previste dall'art. 3, comma 1-bis, la giunta provinciale è autorizzata a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

#### Art. 14.

*Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante della formazione professionale*

1. Con deliberazione della giunta provinciale è indetto un corso-concorso riservato per titoli ed esami al quale è ammesso il personale insegnante della formazione professionale che abbia prestato servizio presso i centri di formazione professionale della provincia per almeno trecentosessanta giorni, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1995-1996 e fino alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il servizio considerato utile deve essere stato prestato per gli insegnamenti corrispondenti a quelli messi a concorso con il possesso dello specifico titolo di studio o della qualifica ed esperienza professionale richiesti dalla provincia. Il corso di durata non superiore a centoventi ore è finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative agli insegnamenti messi a concorso. La deliberazione della giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi l'articolazione e i contenuti del corso di formazione.

2. Il personale insegnante che abbia superato l'esame finale del corso-concorso di cui al comma 1, è inserito in graduatorie, di durata quadriennale, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante dei centri provinciali di formazione professionale; le medesime graduatorie sono utilizzate inoltre per le assunzioni con precedenza assoluta per i posti a tempo determinato del personale insegnante degli stessi centri.

3. Resta fermo, per quanto non previsto da quest'articolo, quanto disposto dal decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg (Regolamento concernente «Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria»).

4. La validità della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore di questa legge per l'assunzione a tempo determinato del personale insegnante della formazione professionale è prorogata fino al 31 agosto 2006.

5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

#### Capo IV

##### ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

#### Art. 15.

*Disposizioni in materia di reclutamento di assistenti educatori*

1. La giunta provinciale indice un corso-concorso riservato per titoli ed esami al quale sono ammessi gli assistenti educatori che abbiano prestato servizio presso le scuole a carattere statale della provincia per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2001-2002 e fino alla data prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il corso è finalizzato all'approfondimento della metodologia e dell'attività educativa ed assistenziale proprie della relativa figura professionale. La deliberazione della giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi l'articolazione e i contenuti del corso di formazione.

2. Gli assistenti educatori che risultino idonei a seguito del corso-concorso sono inseriti in una graduatoria, di durata quadriennale, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia.

3. Fino all'approvazione della graduatoria prevista da quest'articolo, al fine della copertura di posti a tempo determinato, gli assistenti educatori sono assunti attingendo dalle graduatorie in atto alla data di entrata in vigore di questa legge; le medesime graduatorie sono a tal fine prorogate fino all'approvazione della graduatoria formata ai sensi di quest'articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

## Art. 16.

*Disposizioni in materia di reclutamento  
del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali*

1. La giunta provinciale indice un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato agli insegnanti delle scuole dell'infanzia che abbiano insegnato nelle scuole dell'infanzia provinciali o equiparate per almeno millequattrocento giorni alla data di entrata in vigore di questa legge, anche non continuativi. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia.

2. La giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi i criteri per la valutazione e per l'attribuzione dei punteggi. L'esame-colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività di insegnamento nelle scuole dell'infanzia. Nella predisposizione delle graduatorie si deve comunque assegnare precedenza agli insegnanti già idonei mediante concorso ordinario.

3. Il concorso riservato è indetto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in luogo del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. La graduatoria risultante dal concorso riservato ha validità triennale ed è utilizzata, alla scadenza della graduatoria del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998 in corso di validità alla data di entrata in vigore di questa legge, per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato.

4. Per quanto non espressamente previsto da quest'articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998; a tal fine il concorso riservato è equiparato ai concorsi previsti dall'art. 2 del medesimo decreto. Il superamento del concorso riservato opera ai fini della precedenza assoluta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998 a valere dalle graduatorie compilate per il biennio scolastico 2007-2009 per le assunzioni a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia provinciali.

5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

## Capo V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Art. 17.

*Riferimento delle spese e copertura degli oneri*

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

## Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 marzo 2005

DELLAI

(Omissis).

05R0432

**(Provincia di Bolzano)**

## LEGGE PROVINCIALE 11 aprile 2005, n. 1.

**Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 26 aprile 2005)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni transitorie in materia di concessioni  
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico*

1. In pendenza delle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del trattato di Roma, e per un periodo comunque non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla definizione delle procedure stesse, entro il quale dovranno essere fissate le modalità definitive per il rilascio delle concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico in conformità alle indicazioni delle autorità comunitarie e ai principi della legislazione statale, le domande per nuove concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sono presentate alla giunta provinciale.

2. Le domande devono essere corredate di progetti preliminari delle opere funzionali da eseguire per l'utilizzo delle acque e per il trasporto dell'energia prodotta e di un programma di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.

3. Le domande sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell'autorità di bacino e del comitato di valutazione dell'impatto ambientale, secondo i criteri di valutazione adottati dalla conferenza unificata in data 5 settembre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002, e secondo le procedure di cui all'art. 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, in quanto compatibili con quanto disciplinato dal presente articolo, intendendosi sostituiti i riferimenti alla pubblicità degli atti alle previsioni recate dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa. Il provvedimento finale è adottato dalla giunta provinciale.

4. Il rilascio della concessione è comunque condizionato all'adozione di specifiche misure di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico, proporzionali all'impatto paesaggistico e ambientale della produzione energetica concessa. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato all'adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni interessati della produzione energetica secondo le procedure dell'ordinamento urbanistico provinciale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicate alle domande per il rilascio di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico presentate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni e non ancora istruite.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 11 aprile 2005

DURNWALDER

05R0364

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 4.

**Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 9 marzo 2005)

(Omissis).

05R0333

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 5.

**Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 9 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

*Finalità e principi*

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall'art. 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) eliminare ogni forma di discriminazione;
- b) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- c) garantire pari opportunità di accesso ai servizi;
- d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità;
- g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonché garanzie di tutela ai minori.

3. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

- a) dall'articolo 10 della Costituzione;
- b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo *status* di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

e) dalla dichiarazione e dal programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);

f) dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;

g) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

h) dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.

4. Le province e i comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale.

Art. 2.

*Destinatari e definizioni*

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri immigrati.

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In conformità ai principi di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, gli interventi regionali sono estesi alle figlie e ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli.

*Capo II*

ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 3.

*Funzioni della Regione*

1. La Regione svolge funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

3. Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dell'art. 22, comma 16, del decreto legislativo n. 286/1998, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.

## Art. 4.

*Rappresentanza e partecipazione a livello locale*

1. Le province e i comuni, al fine di promuovere l'effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adattano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo l'utilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.

## Art. 5.

*Piano regionale integrato per l'immigrazione*

1. Il piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il piano regionale è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente. Il piano regionale è approvato previo parere della competente commissione, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Il piano regionale è predisposto e aggiornato, in armonia con il piano strategico regionale, dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre. Direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla consulta regionale per l'immigrazione di cui all'art. 8 e dall'assemblea delle autonomie locali, dei rapporti dell'osservatorio sull'immigrazione di cui all'art. 7 e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dall'art. 6.

4. Il piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.

5. Partecipano all'attuazione del piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti all'albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'art. 10.

6. Il Piano regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 6.

*Clausola valutativa*

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.

3. La valutazione triennale è presentata alla competente commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del piano regionale.

## Art. 7.

*Osservatorio sull'immigrazione*

1. È istituito, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, l'osservatorio sull'immigrazione, di seguito denominato osservatorio, avente a oggetto il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, anche ai fini della valutazione di cui all'art. 6. La direzione centrale competente in materia di immigrazione svolge l'attività di osservatorio sull'immigrazione in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione alle quali partecipa.

2. Nell'ambito dell'osservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonché dati e informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

4. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'osservatorio le direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.

5. I risultati dell'attività di osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e diffuso con strumenti telematici.

## Art. 8.

*Consulta regionale per l'immigrazione*

1. È istituita la consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata consulta.

2. La consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del piano regionale ed esprime su di esso parere;

b) esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e proposte di intervento;

c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella Regione anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

d) collabora all'osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;

f) esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero di particolare importanza sottoposti all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali).

## Art. 9.

*Composizione e funzionamento*

1. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di Presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;

c) un esperto nominato dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione;

d) due rappresentanti per ogni provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla seconda sezione dell'albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'art. 10;

e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti alla prima sezione dell'albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'art. 10;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) un rappresentante dei comuni e uno delle province, designati dall'assemblea delle autonomie locali;

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a i), nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.

3. La consulta elegge un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d).

4. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, il difensore civico, il tutore dei minori, nonché rappresentanti delle Prefetture-uffici territoriali del governo e dell'ufficio scolastico regionale.

5. La consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.

6. Le riunioni della consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedono in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della consulta è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale.

## Art. 10.

*Albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione*

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. È istituito l'albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, di seguito denominato albo regionale, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione.

3. Nell'albo regionale sono iscritte le associazioni e gli enti di cui all'art. 5, comma 5, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e operano localmente con continuità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. L'albo regionale è suddiviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione;

b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

4. L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge.

5. L'iscrizione all'albo regionale e la cancellazione sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione.

## Art. 11.

*Attuazione integrata degli interventi*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati di regola nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con le modalità specifiche per gli stessi previste.

## Art. 12.

*Conferenza regionale sull'immigrazione*

1. La giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

## Capo III

## DISCRIMINAZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

## Art. 13.

*Misure contro la discriminazione*

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, e in conformità al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'art. 10.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti all'albo regionale e a esse concorrono il difensore civico e il tutore dei minori.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

5. Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identità culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

## Art. 14.

*Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti all'albo regionale finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché a concedere finanziamenti anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

## Art. 15.

*Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali*

1. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla accoglienza di stranieri immigrati destinatari di misure di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998.

## Art. 16.

*Interventi per i minori stranieri non accompagnati*

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a enti locali, enti pubblici, nonché ad associazioni ed enti iscritti all'albo regionale per interventi mirati di accoglienza, e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.

3. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore età ai sensi dei commi 1 e 2 possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

## Art. 17.

*Programmi di protezione sociale*

1. L'Amministrazione regionale concede incentivi ai comuni, a enti pubblici, ad associazioni ed enti iscritti all'albo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998.

## Art. 18.

*Sostegno alle misure alternative della pena*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da comuni e da associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

2. Nell'ambito degli interventi i cui al comma 1 è data priorità ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infratunenni.

## Art. 19.

*Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine*

1. L'amministrazione regionale, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene e attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a concorrere mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

*Capo IV*

## INTERVENTI DI SETTORE

## Art. 20.

*Politiche abitative*

1. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati a parità di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore, in conformità all'art. 40 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche.

2. Nell'attuazione delle politiche abitative, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), le province e i comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera. La disciplina della presente norma è demandata ai regolamenti di settore, attuativi della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

3. Con accordo di programma la Regione, le province e i comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Tali programmi sono inseriti nel piano regionale.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, ai comuni, alle ATER e alle associazioni ed enti iscritti all'albo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformità all'art. 40 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, con regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate all'ospitalità temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture sono destinate anche a garantire l'alloggio a quanti necessitano di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

5. La Regione promuove, attraverso la concessione di contributi ai comuni, l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadine e cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio.

6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 5 viene data priorità ai comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

## Art. 21.

*Servizi territoriali*

1. I comuni, anche in forma associata, e le province organizzano nell'ambito delle proprie competenze, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'albo regionale, i servizi territoriali che prevedono:

a) all'erogazione di attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità verso i destinatari della presente legge;

b) alla promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

c) alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;

d) alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;

e) all'organizzazione di attività di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all'art. 13;

f) allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'interno.

2. I comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti all'albo regionale.

3. La Regione sostiene l'attivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi.

4. Qualora i comuni e le province non attivino i servizi di cui ai commi 1 e 2, l'amministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

#### Art. 22.

##### *Interventi di politica sociale*

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. L'amministrazione regionale al fine di favorire l'integrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge.

#### Art. 23.

##### *Assistenza sanitaria*

1. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso, e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, nonché i programmi di tutela della salute mentale.

3. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari,

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

4. L'amministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.

5. Presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale è costituito l'osservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.

6. L'osservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attività finalizzate a:

a) monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziali, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci;

b) attuare progetti e interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonché di formazione degli operatori a un approccio multiculturale e pluridisciplinare, tenendo anche in considerazione la specificità di genere;

c) coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale, con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili, alle violenze sulle donne e sui minori e alle problematiche emergenti.

7. L'osservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attività svolte ai sensi dell'art. 7 e fornisce elementi per la stesura del piano regionale.

8. In ogni ente del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.

9. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 286/1998, l'amministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità ai parametri definiti dalla giunta regionale autorizza i ricoveri.

10. Alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti del servizio sanitario regionale si provvede annualmente in sede di legge finanziaria mediante apposito finanziamento.

#### Art. 24.

##### *Istruzione ed educazione interculturale*

1. Sono garantiti ai minori stranieri immigrati presenti nel territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici. Sono altresì garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi in materia di diritto allo studio e sono altresì favorite relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti nel territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

3. In attuazione dei principi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 286/1998, le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana nonché della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine si promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.

5. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

6. L'amministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

d) la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale formativa;

e) la promozione del tempo pieno e prolungato, nonché di progetti di integrazione con il territorio;

f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

7. Gli incentivi di cui al comma 6 sono estesi ai servizi rivolti alla prima infanzia.

8. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

9. L'amministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

10. In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati è assicurata parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previsti in favore degli studenti universitari.

11. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'ufficio scolastico regionale e le Università degli studi della Regione.

#### Art. 25.

##### *Formazione*

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.

2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, nonché corsi di formazione per l'organizzazione delle attività svolte dalle associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

3. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonché quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenza sanitaria di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche anche in coordinamento tra enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti all'albo regionale.

5. Nell'ambito della normativa statale in materia, l'amministrazione regionale stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale. L'amministrazione regionale, altresì, promuove e sostiene progetti che prevedano corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata a inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni.

6. È istituito l'elenco regionale dei mediatori culturali, presso la direzione centrale competente in materia immigrazione. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative.

7. Con regolamento regionale proposto di concerto dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione e dagli assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e protezione sociale, sono stabiliti:

a) le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 6;

b) i criteri di valutazione delle esperienze formative e lavorative acquisite, ai fini dell'iscrizione all'elenco;

c) gli obblighi di aggiornamento periodico, ai fini del mantenimento dell'iscrizione;

d) le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco.

8. L'amministrazione regionale finanzia i corsi di cui al comma 6, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico, degli enti pubblici, delle associazioni ed enti per l'immigrazione.

#### Art. 26.

##### *Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali*

1. Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. Le province, ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e successive modifiche, provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.

3. Al fine di realizzare efficacemente le azioni previste dall'art. 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 286/1998, le province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri nel territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.

5. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno ai lavoratori immigrati.

6. La Regione promuove iniziative per favorire la mobilità dei lavoratori e di quelli provenienti da Stati dell'Europa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo al Governo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti Stati o loro regioni.

7. Ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

8. Le province individuano i centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti all'Elenco di cui all'art. 25, comma 6, e in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

#### Art. 27.

##### *Accesso al pubblico impiego*

1. In conformità ai principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 286/1998, è riconosciuto alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

#### Art. 28.

##### *Interventi di integrazione e comunicazione interculturale*

1. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede agli enti locali e alle associazioni ed enti iscritti all'albo regionale contribuiti per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
- b) gestione di centri di aggregazione;
- c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e il migliore sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;
- d) iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;
- e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.

#### Art. 29.

##### *Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico*

1. La Regione promuove, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno degli studenti e dei ricercatori stranieri immigrati operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali; promuove altresì progetti in favore di docenti e tecnici stranieri immigrati presso le università degli studi e i poli tecnologici e scientifici regionali ai fini della loro permanenza.

2. La Regione favorisce accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è aggiunto il seguente:

«7- bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati».

#### Capo V

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 30.

##### *Regolamenti*

1. Con regolamento regionale è data attuazione agli articoli 10, 25, 26 e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### Art. 31.

##### *Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2004*

1. L'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Selezione di personale nei Paesi esteri*). — 1. La Regione realizza azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5».

#### Art. 32.

##### *Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 7/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di correlazionali all'estero e rimpatriati), le parole: di cui all'art. 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, sono soppresse.

#### Art. 33.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all'albo regionale le associazioni e gli enti già iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'ente regionale per i problemi dei migranti).

2. Il regolamento che disciplina l'albo regionale è emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 34.

##### *Pubblicazione*

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

#### Art. 35.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 21 (Assistenza agli immigrati extracomunitari) della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

b) la legge regionale n. 46/1990;

c) l'art. 7 (Soppressione dell'ERMI) della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

d) i commi da 54 a 59 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000));

e) l'art. 17 (Disposizioni in materia di immigrazione) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

f) il comma 26 dell'art. 3, il comma 31 e i commi da 33 a 37 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001));

g) i commi 23, 24 e 25 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

h) i commi 46, 47, 48 e 49 dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)).

## Art. 36.

*Norme finanziarie*

1. Il finanziamento degli interventi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'art. 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), nella misura indicata al comma 2.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, commi 4 e 5, 21, 22, 23, comma 8, 24, 25 e 28 in attuazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'art. 5, è autorizzata la spesa complessiva di 7.386.633,06 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.958 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 8 - programma 8.5 - Rubrica n. 300 - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di attuazione del piano regionale integrato per l'immigrazione con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

a) capitolo 4500 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione per la realizzazione nell'ambito del - Piano regionale integrato per l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi regionali per complessivi 5.419.110 euro, suddivisi in ragione di 1.094.110 euro per l'anno 2005 e di 2.162.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;

b) capitolo 4505 (2.1.232.3.08.07) - Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti all'albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione, per la realizzazione nell'ambito del piano regionale integrato per l'immigrazione di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi statali» per complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

3. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7, nonché, limitatamente agli interventi diretti della Regione, per le finalità previste dagli art. 13 e 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisi in ragione di 40.000 euro per l'anno 2005 e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.220.3.8.07) di nuova istituzione documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, della solidarietà e associazionismo - con la denominazione «Spese per interventi a supporto delle politiche per l'immigrazione».

4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati:

a) storno dall'unità previsionale di base 8.5.300.938 capitolo 4951 di complessivi 1.967.523,06 euro, suddivisi in ragione di 983.761,53 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;

b) prelevamento di complessivi 5.599.110 euro, suddivisi in ragione di 1.134.110 euro per l'anno 2005 e di 2.232.500 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli interventi di cui alla presente legge, già resi alla collettività regionale, estesi in condizione di parità ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unità previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 marzo 2005

ILLY

05R0334

---



---

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2005, n. 6.

**Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.**

(Pubblicata nel suppl. stra. n.8 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 30 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio*

1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.

2. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e loro consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle medie sostenute nel triennio 2002-2004 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alla necessità di assicurare i servizi dell'ente e di migliorare la qualità delle emissioni in atmosfera, e corredato della valutazione positiva dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.

3. La spesa annua delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e delle comunità montane per incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, affidati a soggetti estranei all'amministrazione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non può essere superiore alla spesa media sostenuta negli anni 2002, 2003 e 2004; gli atti di affidamento di incarichi, adeguatamente motivati, che superino tali limiti, devono essere trasmessi alla Corte dei conti; le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per gli incarichi che non comportino spese.

4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

5. Le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento.

6. All'art. 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, relativo alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, le parole «fino al 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2005».

7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2003.

8. Alla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 1, le parole «è presentata al comune entro il 31 marzo 2005» sono sostituite dalle parole «è presentata al comune entro il 31 ottobre 2005»;

b) all'art. 8, comma 1, le parole «deve essere presentata entro il 31 marzo 2005» sono sostituite dalle parole, «deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005».

9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2004.

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 marzo 2005

ILLY

05R0378

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2005, n. 7.

### **Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 15 del 13 aprile 2005)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro e il contrasto dell'esclusione sociale.

2. Ai sensi dell'art. 5 dello statuto speciale e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, denominato fattispecie di «mobbing», a ridurne l'incidenza e la frequenza, e a promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.

#### Art. 2.

##### *Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro che possono essere presentati da:

a) *enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza;*

b) *associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e organizzazioni datoriali di categoria, che operino in Regione e che si avvalgano o collaborino con personale qualificato con pluriennale e documentata competenza nella materia.*

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto».

3. I punti di ascolto sono accreditati dall'amministrazione regionale sulla base di un regolamento, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Punti di ascolto*

1. I Punti di ascolto istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, devono garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'I.N.A.I.L., fornire ogni utile informazione alla commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di cui all'art. 4.

2. I punti di ascolto svolgono le seguenti attività:

a) *effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;*

b) *promuovono l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;*

c) *forniscono all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in Regione.*

3. I punti di ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.

4. Presso ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi S.P.S.A.L., è istituito un punto di ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'azienda sanitaria medesima:

- un medico specialista in medicina del lavoro;
- un medico specialista in medicina legale;
- uno psicologo o medico specialista in psichiatria;
- un giuslavorista esperto in materia di lavoro.

## Art. 4.

*Azioni contro molestie morali e psico-fisiche sul lavoro della commissione regionale per le politiche attive del lavoro*

1. La commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'art. 2-*quater* della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), svolge le seguenti funzioni contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro:

a) esamina e valuta i progetti di cui all'art. 2 da ammettere a finanziamento regionale;

b) promuove studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, analisi delle sue molteplici espressioni, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

c) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni no profit;

d) propone programmi di formazione delle operatrici e degli operatori dei punti di ascolto, nonché dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti e delle parti sociali, responsabili degli uffici del personale delle aziende pubbliche e private;

e) effettua consulenze nei confronti degli organi regionali e di soggetti pubblici e privati che intendano adottare progetti o sviluppare iniziative di prevenzione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la commissione regionale per le politiche attive del lavoro è integrata dai seguenti componenti:

a) il direttore centrale competente in materia di lavoro o suo delegato;

b) il direttore centrale competente in materia di sanità o suo delegato;

c) la presidente della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;

d) il difensore civico o suo delegato;

e) un rappresentante della direzione regionale del lavoro-sede periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) un medico del lavoro, un sociologo, uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro, un avvocato giuslavorista scelti dall'amministrazione regionale nell'ambito del personale dipendente del servizio sanitario regionale e dei nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.

3. La commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro può costituire al suo interno gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche problematiche.

## Art. 5.

*Funzioni dell'osservatorio regionale nel mercato del lavoro Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2003*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2003 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'osservatorio svolge altresì, in base agli indirizzi forniti dalla commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrate ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2003, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

«g *bis*) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

g *ter*) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai punti di ascolto e dai punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

g *quater*) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.».

3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2003, dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «, lettere da a) a g).».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2003 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere da g-*bis*) a g-*quater*), l'osservatorio, può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i punti di ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.».

## Art. 6.

*Finanziamenti regionali*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti di cui all'art. 2, comma 1, che prevedano anche l'attivazione di punti di ascolto.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al direttore centrale competente in materia di lavoro.

## Art. 7.

*Clausola valutativa*

1. Con cadenza biennale, la giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, informa il consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

a) quali interventi sono stati realizzati nel territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;

b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;

c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3002 (2.1.142.2.08.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - servizio n. 208 - lavoro - con la denominazione «Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro».

2. All'onere di 100.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2005.

3. Le spese relative al funzionamento della commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie sul lavoro, di cui all'art. 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2003, come integrato dall'art. 5, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 aprile 2005

ILLY

05R0384

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 14 gennaio 2005, n. 1.

**Regolamento per il funzionamento dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 8 del 25 febbraio 2005*)

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 337 del 18 ottobre 2004;

Visto il proprio decreto 3 novembre 2004 di emanazione del predetto regolamento;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con foglio 29 novembre 2004, n. 21, in ordine agli articoli 3 e 9 del predetto schema di regolamento;

Vista la nota dell'ufficio legislativo e legale n. 1806 - 226/A del 17 dicembre 2004, con la quale si propone l'adesione alle predette osservazioni;

Vista la nota n. 174 dell'11 gennaio 2005, con la quale l'assessore regionale per i lavori pubblici ha riformulato i predetti articoli 3 e 9 dello schema di regolamento secondo le osservazioni della Corte dei conti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 8 del 12 gennaio 2005;

Visto l'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione - Definizioni*

1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento delle gare relative a lavori pubblici da realizzarsi mediante contratti di appalto aventi per oggetto la sola esecuzione dei lavori o l'appalto integrato, da affidarsi mediante pubblico incanto, e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge» la legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

b) per «autorità» l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

c) per «osservatorio» l'osservatorio regionale dei lavori pubblici;

d) per «ufficio» l'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

#### Art. 2.

##### *Commissioni provinciali e commissione centrale Nomina, funzioni e trattamento economico*

1. Nel decreto presidenziale di nomina dei componenti le commissioni delle sezioni è indicato il presidente ed il vice presidente.

2. L'indennità annua lorda di funzione per il presidente della sezione provinciale è fissata in € 51.000; l'indennità annua lorda di funzione per i componenti di ciascuna sezione provinciale è fissata in € 30.000.

#### Art. 3.

##### *Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa nomina e trattamento economico*

1. Il dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici nomina con apposito provvedimento i membri di ciascun ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, i quali sono scelti tra soggetti di riconosciute competenza e professionalità in materia di lavori pubblici.

2. Essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

3. L'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa:

a) cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni della commissione e ne custodisce gli atti;

b) cura l'istruttoria e formula proposte per l'espletamento dei sub-procedimenti di verifica delle offerte anomale e degli altri provvedimenti di competenza della commissione.

4. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti gli uffici di cui al presente articolo è, per il personale dell'amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.

5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 4.

##### *Adempimenti relativi alla celebrazione della gara*

1. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa nomina per ciascun procedimento di selezione un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara il cui nominativo deve essere indicato nel bando.

2. Ove la gara sia relativa ad un appalto di importo superiore alla soglia comunitaria, immediatamente dopo la scadenza del termine di partecipazione, il dirigente preposto nomina una sub commissione di verifica delle eventuali offerte anomale mediante il sorteggio di tre tra i soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa.

#### Art. 5.

##### *Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara*

1. Il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara svolge le funzioni che la legge assegna al responsabile del procedimento nelle fasi di gara, ove non diversamente disposto con il presente regolamento.

2. Egli riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante e ne cura la pubblicazione. Può, ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, segnalarle al responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante ma, in caso di conferma, ha l'obbligo di proseguire il procedimento, dandone segnalazione all'osservatorio, per la promozione delle opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo; ha il compito, fra

l'altro, di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'ufficio è dotato.

3. Egli, inoltre, è responsabile degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.

#### Art. 6.

##### *Sedute della commissione provinciale*

1. Le sedute della commissione provinciale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

2. All'inizio di ogni semestre, il presidente della commissione determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, settimanale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito Internet dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

3. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 2, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di cinque giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito Internet dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.

5. Le sedute della commissione provinciale sono pubbliche.

#### Art. 7.

##### *Sedute della commissione centrale*

1. Le sedute della commissione centrale sono presiedute dal presidente della commissione provinciale di turno. Svolge le funzioni di vice presidente il soggetto che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente. La rotazione opera a cadenza bimestrale, secondo l'ordine fissato con il decreto assessoriale di nomina delle commissioni provinciali.

2. Le sedute della commissione centrale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti.

3. All'inizio di ogni semestre, il presidente di turno determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, quindicinale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato nel sito internet dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di dieci giorni liberi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito internet dell'assessorato dei lavori pubblici.

5. Alla seduta partecipa un membro dell'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa con funzioni di verbalizzatore.

6. Le sedute della commissione centrale sono pubbliche.

#### Art. 8.

##### *Procedimento*

1. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.

2. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di dieci giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

3. La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, procede all'ammissione dei concorrenti.

4. Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, procede al sorteggio degli offerenti chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quindi rinvia alla prima seduta ordinaria utile per la prosecuzione delle operazioni di gara, trasmettendo i nominativi sorteggiati al responsabile degli

adempimenti relativi alla celebrazione della gara unitamente ai plichi affinché nelle more della verifica provveda alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'ufficio è dotato.

5. Il responsabile di cui al precedente comma comunica ai partecipanti l'avvenuto sorteggio e la richiesta di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la commissione, informata dal responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità e per essa all'osservatorio, per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 7 della legge, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7, della medesima legge. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche ai concorrenti che si collocano al primo ed al secondo posto in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova graduatoria. La prova dei requisiti giunta tardivamente non determina la riammissione del concorrente ma è comunicata all'autorità e per essa all'osservatorio.

6. Dopo la verifica della documentazione, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse. Quindi predispone la graduatoria individuando il concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale, salvo il disposto di cui al successivo art. 9.

#### Art. 9.

##### *Individuazione e verifica dell'anomalia delle offerte*

1. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ove la commissione individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub-commissione appositamente nominata, la quale vaglia le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, della legge ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali.

2. La commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue sulla base dell'attività istruttoria svolta ai sensi del comma precedente e predispone la graduatoria.

3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la commissione comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'osservatorio, che provvede a darne informativa alla commissione della Unione europea.

4. Nel caso di lavori di importo inferiore al contro-valore in euro di 5.000.000 di DSP la commissione procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 21, comma 1-bis, prima alinea. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque non è esercitabile la procedura di esclusione automatica. La valutazione delle offerte anomale è affidata ad una sub-commissione di verifica nominata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, la quale chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la commissione esclude la relativa offerta e procede alla predisposizione della graduatoria.

#### Art. 10.

##### *Verbale*

1. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso entro dieci giorni all'amministrazione appaltante nonché ai concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria.

2. Nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale, l'organo competente dell'amministrazione appaltante deve adottare il provvedimento finale. In difetto il provvedimento di aggiudicazione si intende a tutti gli effetti adottato conformemente alla proposta. È comunque fatto obbligo all'organo competente dell'amministrazione appaltante di adottare un provvedimento espresso - da pubblicarsi secondo quanto disposto al successivo comma 5 - con il quale regolarizzare l'aggiudicazione sotto il profilo contabile e finanziario.

3. Ove si individuino vizi nella proposta di provvedimento per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, l'organo competente dell'amministrazione appaltante, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione, previo avviso ai concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. In ogni altro caso, rimette gli atti all'ufficio.

4. L'organo competente dell'amministrazione appaltante, inoltre, potrà revocare gli atti di gara con provvedimento congruamente motivato e solo in caso di sopravvenienza di interessi pubblici prevalenti.

5. Al provvedimento di aggiudicazione adottato dall'organo competente dell'amministrazione appaltante sulla base del verbale della commissione si applica il disposto dell'art. 21-bis della legge.

#### Art. 11.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 14 gennaio 2005.

CUFFARO

*L'assessore regionale per i lavori pubblici:* PARLAVECCHIO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia, 28 gennaio 2005, registro n. 1, atti del Governo, foglio n. 7.*

**05R0464**

LEGGE 4 marzo 2005, n. 2.

### Norme per la promozione della fondazione Ignazio Buttitta.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 10 dell'11 marzo 2005)*

#### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. È promossa, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, l'istituzione di una fondazione denominata «Ignazio Buttitta» con la finalità della tutela, conservazione, promozione, studio e sviluppo della cultura siciliana in tutti i suoi aspetti storici, sociali, artistici e antropologici.

#### Art. 2.

1. La sede legale ed operativa della fondazione è la casa natale di Ignazio Buttitta, presso la quale è costituita e progressivamente potenziata una biblioteca specializzata nei diversi ambiti della cultura siciliana.

#### Art. 3.

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 la fondazione può promuovere conferenze, seminari, congressi, mostre, assegnare borse di studio, conferire premi, assumere ogni iniziativa, anche di natura editoriale, ritenuta coerente con le proprie ragioni istitutive.

#### Art. 4.

1. Nel rispetto delle norme del codice civile, la fondazione è retta da un consiglio di amministrazione formato da:

- a) tre componenti a vita con diritto di nomina del successore, in rappresentanza dei figli viventi di Ignazio Buttitta;
- b) tre componenti in rappresentanza del comune di Bagheria, rispettivamente il sindaco, il presidente del consiglio comunale e l'assessore alla cultura;
- c) il presidente dell'assemblea regionale siciliana;
- d) il Presidente della Regione;
- e) il presidente della provincia regionale di Palermo;
- f) il sindaco del comune di Palermo;
- g) il rettore dell'Università di Palermo;
- h) i presidenti del centro di studi filologici e linguistici siciliani, dell'associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, del Folkstudio e dell'associazione «Amici di Ignazio Buttitta».

2. Tutti i componenti di diritto, ad esclusione dei tre a vita, possono nominare loro delegati. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere riconfermati. I consiglieri designati in virtù della loro funzione cessano comunque dall'incarico, anche prima della scadenza del quadriennio, qualora venga meno la loro preposizione alla carica istituzionale ricoperta.

3. Previa approvazione del consiglio possono entrare a far parte dello stesso per un quadriennio tutti i soggetti pubblici e privati che si impegnino a conferire alla fondazione una somma non inferiore a euro 5.000 oppure l'equivalente in libri o oggetti.

#### Art. 5.

1. Il consiglio nomina tra i propri componenti il presidente e la giunta costituita da un vicepresidente, da un direttore generale, da un tesoriere, dal sindaco pro tempore del comune di Bagheria o suo delegato e dai consiglieri a vita.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della fondazione e per l'esercizio delle sue funzioni può delegare il vicepresidente.

3. Il direttore generale è responsabile del coordinamento esecutivo delle attività programmate dalla giunta e approvate dal consiglio.

4. Il tesoriere amministra i fondi ed è tenuto a presentare, ad ogni richiesta dei componenti della giunta e dei revisori, il conto delle entrate e delle uscite.

#### Art. 6.

1. Nel rispetto delle norme del codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.

#### Art. 7.

1. Nel caso di estinzione della fondazione i suoi beni patrimoniali, previa approvazione dei componenti a vita del consiglio, sono trasferiti dalla giunta al comune di Bagheria o ad altro ente pubblico o privato.

#### Art. 8.

1. Ferme restando le disposizioni di legge e le finalità della fondazione, eventuali modifiche dello statuto, dettate da indifferibili esigenze funzionali, devono essere approvate dal consiglio con voto unanime.

#### Art. 9.

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di un contributo iniziale di 500 migliaia di euro per l'anno 2005. Alla determinazione del contributo

per gli anni successivi si provvede annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 10.

1. Al comma 4 dell'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole «da destinarsi» sono aggiunte le parole «limitatamente all'anno 2005».

#### Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 marzo 2005.

CUFFARO

*L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  
e per la pubblica istruzione: PAGANO*

05R0465

LEGGE 9 marzo 2005, n. 3.

**Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 10 dell'11 marzo 2005)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE  
DELLE CARCASSE DI ANIMALI

Art. 1.

*Finalità dell'intervento*

1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina ed ittica.

Art. 2.

*Misura del contributo*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede un contributo fino ad un massimo del 100 per cento dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75 per cento dei costi di eliminazione delle carcasse di animali di cui all'art. 1.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri erogati per le stesse finalità e nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1.

3. Per i comuni svantaggiati o di montagna totalmente delimitati secondo la direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per la eliminazione è corrisposto fino ad un massimo del 100 per cento.

Art. 3.

*Destinatari dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi ai produttori zootecnici, singoli o associati, anche in forma societaria, così come individuati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti all'anagrafe zootecnica, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nonché alle aziende che effettuano lo smaltimento di carcasse animali, con stabilimenti in Sicilia, finanziati o cofinanziati con fondi pubblici.

2. I contributi medesimi sono concessi anche ai comuni che devono ricorrere alla eliminazione delle carcasse di animali morti o abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.

Art. 4.

*Delega di gestione*

1. La gestione delle operazioni di cui all'art. 1 può essere delegata anche a consorzi volontari di gestione dei rifiuti zootecnici degli allevatori singoli o associati, anche in forma societaria e che hanno sede nel territorio della Regione, così come definiti all'art. 5, costituiti con la partecipazione delle aziende di cui all'art. 3.

Art. 5.

*Consorzi fra produttori*

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la raccolta, il trasporto, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, così come definiti dal regolamento CE 1774/02, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e da destinare alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammesse (energia verde) i produttori singoli o associati, anche in forma societaria, possono istituire consorzi con la partecipazione delle aziende di cui all'art. 3.

2. I consorzi sono regolati dalle norme del codice civile.

3. I consorzi che operano per le finalità di cui all'art. 1 devono essere riconosciuti dalla Regione.

4. Dei consorzi possono far parte anche gli operatori della filiera zootecnica ed ittica, del settore industriale ad essa afferente e le pubbliche amministrazioni.

5. I consorzi devono operare a livello provinciale o sovraprovinciale e rappresentare almeno il 51 per cento delle imprese zootecniche del territorio in cui svolgono la propria attività.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi sono costituiti dai proventi delle attività svolte e dai contributi dei soggetti partecipanti.

7. I consorzi, direttamente o mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private, assicurano la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento CE 1774/02, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari.

8. I consorzi, fatta salva la priorità di intervento per gli allevatori, possono offrire servizi per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ad imprese che operano nella Regione nel settore delle carni fresche e trasformate, anche di provenienza ittica.

9. Il costo del servizio di smaltimento di cui al comma 8 è stabilito dai consorzi a totale copertura delle spese sostenute.

10. I consorzi possono promuovere accordi di programma con la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di rappresentanza in agricoltura per favorire la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, operatori della filiera zootecnica, titolari di impianti e pubblica amministrazione.

11. I consorzi, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessore regionale competente un elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti al raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

#### Art. 6.

##### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 2 possono essere erogati anche per il tramite dei consorzi volontari di cui all'art. 5.

#### Art. 7.

##### *Contributo per l'avviamento e la gestione dei consorzi*

1. Per favorire l'attività e/o la costituzione dei consorzi volontari di gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano è concesso un contributo annuo, per l'avviamento e/o la gestione, nella misura massima di 100 migliaia di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per un massimo di tre annualità nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva annua di 1.000 migliaia di euro, di cui 900 migliaia di euro per le finalità dell'art. 2 e 100 migliaia di euro per le finalità dell'art. 7.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

## TITOLO II

### INTERVENTI FINANZIARI URGENTI E NORME PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

#### Art. 9.

##### *Pagamento delle obbligazioni assunte dall'azienda delle foreste demaniali*

1. L'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB 10.2.1.3.3, capitolo 1119, la somma di 20.000 migliaia di euro destinata al pagamento di obbligazioni assunte nell'anno 2004.

#### Art. 10.

*Articolo omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto*

#### Art. 11.

*Articolo omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto*

#### Art. 12.

*Articolo omissivo in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto*

#### Art. 13.

##### *Modifiche delle assegnazioni finanziarie in materia sanitaria e socio-assistenziale*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413706: + 8.773. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302.

2. Alla tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413705: + 75. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302..

3. Alla tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata la seguente modifica: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183711 «Associazione telefono arcobaleno ed Associazione telefono azzurro», di cui telefono arcobaleno: 195 migliaia di euro; telefono azzurro: 195 migliaia di euro.

4. Alla tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili 208; Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 120; Associazione nazionale mutilati ed invalidi per servizio 120; Unione nazionale invalidi civili 8; Opera nazionale mutilati ed invalidi civili 184.

#### Art. 14.

##### *Copertura dei posti vacanti ex art. 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*

1. Per garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Assessorato regionale della sanità a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il Presidente della Regione, su richiesta dell'assessore regionale per la sanità, assegna all'assessorato regionale della sanità dirigenti e/o funzionari direttivi e/o istruttori tratti dai ruoli dell'amministrazione regionale e/o in posizione di comando dai ruoli delle aziende unità sanitarie locali e/o delle aziende ospedaliere, purché in possesso dei requisiti specifici di legge e previo avviso di selezione a rilevanza pubblica.

2. Il ricorso alla posizione di comando può effettuarsi per il tempo necessario alla copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'art. 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

#### Art. 15.

##### *Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico*

1. Per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e del relativo complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla

Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

#### Art. 16.

##### *Modifiche alle assegnazioni finanziarie dell'amministrazione «Presidenza della Regione»*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

<i>UPB 1.21.1.2.1.</i>	
capitolo 102302 .....	+ 50
<i>UPB 1.6.1.1.2</i>	
capitolo 116514 .....	+ 30
capitolo 116516 .....	+ 57
capitolo 116503 .....	+ 180
capitolo 116506 .....	+ 360
capitolo 116508 .....	+ 200
capitolo 116504 .....	+ 400
capitolo 116512 .....	+ 50
<i>UPB 1.6.2.6.1</i>	
capitolo 516001 .....	+ 10
capitolo 516003 .....	+ 50

2. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 1.6.1.3.2, capitolo 117701.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2.527 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 17.

##### *Interventi in favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo*

1. Alla tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303: + 4.686.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 18.

##### *Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 3 il numero «1)» è sostituito dal seguente: «1) taxa di rilascio euro 120»;

b) all'art. 6, al comma 12 sono soppresse le parole da «entro» a «legge» e dopo la parola «Regione» sono aggiunte le parole «entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso» ed al comma 14 sono soppresse le parole da «contestualmente» ad «istanza.».

#### Art. 19.

##### *Norma di salvaguardia comunitaria*

1. Gli interventi di cui al titolo I della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della comunità europea.

2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

#### Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo al chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 marzo 2005.

CUFFARO

*L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:* LEONTINI

*L'assessore regionale per il bilancio e le finanze:* CINTOLA

*L'assessore regionale per la sanità:* PISTORIO

*L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente:* CASCIO

*L'assessore regionale per il turismo,  
le comunicazioni ed i trasporti:* GRANATA

**05R0466**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 7 3 0 \*

€ **2,00**